

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nuove regole per le assunzioni dal 1° luglio 2026

Il termine per decidere la destinazione del TFR si riduce a 60 giorni. Per il datore di lavoro aumentano gli obblighi di informazione, raccolta e corretta gestione della scelta.

IN SINTESI

60 giorni dalla data di assunzione per esprimere la scelta sul TFR.

Adesione automatica alla previdenza complementare se il lavoratore non sceglie e ricorrono le condizioni previste.

Informativa e raccolta dei dati spettano al datore di lavoro fin dal momento dell'assunzione.

Che cosa cambia

La Legge di Bilancio 2026 ha sostituito, per le nuove assunzioni dal 1° luglio 2026, il precedente meccanismo di silenzio-assenso. Il lavoratore dipendente del settore privato deve essere messo nelle condizioni di scegliere entro 60 giorni dalla data di assunzione come destinare il TFR maturando.

Quando ricorrono i presupposti e il lavoratore non esprime una scelta, si attiva l'adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto o dagli accordi applicabili. L'adesione può comprendere il TFR e la contribuzione prevista a carico del datore e del lavoratore.

I casi principali

Situazione del lavoratore	Entro 60 giorni	Se non sceglie
Prima assunzione come dipendente privato dopo il 30 giugno 2026	Può aderire a un fondo oppure mantenere il TFR secondo l'art. 2120 c.c.	Scatta l'adesione automatica.
Ha già un fondo pensione attivo alimentato dal TFR	Comunica al nuovo datore la forma cui destinare il TFR maturando.	Scatta l'adesione automatica al fondo individuato dalle regole applicabili.
Nel precedente rapporto aveva lasciato il TFR in azienda	Può confermare la scelta oppure aderire a un fondo.	La scelta precedente continua a produrre effetti.

Attenzione. Per chi aveva aderito a un fondo ma ha riscattato integralmente la posizione, le regole richiedono una verifica specifica: in assenza di scelta, il TFR può restare disciplinato dall'art. 2120 c.c. e non sempre scatta l'adesione automatica.

PER IL DATORE DI LAVORO

Quattro passaggi da presidiare

La scelta del lavoratore resta personale. All'azienda compete però organizzare correttamente informazione, documentazione e versamenti.

- 01** Informare all'assunzione.
Consegnare una comunicazione chiara su fondi applicabili, adesione automatica, opzioni e termine di 60 giorni.
- 02** Ricostruire la posizione precedente.
Acquisire per iscritto se si tratta di prima assunzione e se esiste una posizione pensionistica alimentata dal TFR.
- 03** Raccogliere e conservare la scelta.
Utilizzare la modulistica disponibile e rilasciare al lavoratore una copia controfirmata.
- 04** Gestire l'eventuale adesione automatica.
Comunicare l'adesione al fondo e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

La sequenza operativa

ALL'ASSUNZIONE	ENTRO 60 GIORNI	DAL MESE SUCCESSIVO
Informativa, dichiarazione sulla posizione precedente e modulistica.	Scelta esplicita del lavoratore oppure maturazione dell'automatismo.	Se scatta l'adesione automatica, comunicazione al fondo e versamenti comprensivi delle quote maturate dall'assunzione.

Modulistica: fase transitoria

Alla data di aggiornamento di questa informativa il modulo definitivo TFR3 è ancora in corso di adozione. Nelle more, il Ministero del Lavoro rende disponibile un modello in bozza e ammette che la scelta sia formalizzata per iscritto in forma libera. È essenziale conservare prova della consegna dell'informativa e della scelta effettuata.

IL SUPPORTO DELLO STUDIO

Ufficio Paghe STP SRL è a disposizione per chiarire gli adempimenti connessi alle nuove regole sul TFR e per affiancare l'azienda nella loro gestione, valutando di volta in volta i passaggi di competenza dello studio.

Fonti ufficiali

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 204-205; D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8; COVIP, Direttive del 19 giugno 2026; Ministero del Lavoro, FAQ sulla previdenza complementare.

Questa informativa offre un quadro sintetico e non sostituisce la valutazione del singolo rapporto di lavoro.